

La normativa vigente impone alle amministrazioni comunali di provvedere alla caratterizzazione acustica del proprio territorio in vista dell'adozione di piani di risanamento in ambito urbano. Le azioni di pianificazione e di bonifica richiedono lo studio dei fenomeni di inquinamento, considerando le relazioni di causa-effetto tra le sorgenti di emissione e i livelli di inquinamento registrati.

L'attuazione di tali azioni viene sviluppata integrando i piani di zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici esistenti (PRG, PUT), caratterizzando gli scenari di inquinamento acustico con opportuni modelli previsionali. In particolare gli interventi di pianificazione devono tenere in conto il ruolo primario assunto dal traffico autoveicolare, sorgente principale dell'inquinamento sia acustico, sia atmosferico.

La Legge n.447/95 prevedeva che le Regioni promulgassero, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, ovvero entro il 1996, una legge che tra l'altro stabilisse i criteri di suddivisione dei territori comunali per l'applicazione dei valori di qualità intesi come "... i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti...".

I Comuni dovranno perciò classificare il territorio (rispetto ai valori di qualità) secondo i criteri dettati da tali leggi regionali, provvedendo ai piani di risanamento, coordinando gli strumenti urbanistici già adottati e da adottare.

I Comuni della Regione Lombardia sono tenuti a redigere il piano di zonizzazione acustica e ad effettuare le misure di rumore. Tali attività andranno eseguite in accordo con i contenuti della legge regionale e con il documento pubblicato dall'A.N.P.A. "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico".